

**FAQ - Regolamento servizi residenziali e semiresidenziali per minori (D.P.Reg. n. 158 del 7 dicembre 2022)
AGGIORNATE AL 29/03/2023**

N.	Argomento	Domanda	Risposta
1	1. Disposizioni generali	Strutture con sede legale fuori Regione ma comunità in Regione, ovvero sede legale e comunità fuori regione. Come vanno trattate?	L'art. 2 del Regolamento prevede l'applicazione a strutture con sede operativa in FVG.
2	1. Disposizioni generali	Tutti i minori che non potranno trovare collocamento in comunità accreditate, dove vanno collocati?	I minori in carico ai servizi territoriali devono trovare prioritariamente collocamento in strutture accreditate della Regione. Se non vi sono posti disponibili possono essere inseriti in altre comunità fuori Regione.
3	1. Disposizioni generali	Cosa si intende per autovalutazione? Nella scheda alla voce "autovalutazione" e "verifica valutatori" ci sono le caselle "sì e no": di chi è la descrizione nel decidere se quel requisito è necessario o meno?	L'Allegato B) oltre a definire i requisiti è stato pensato anche come strumento di lavoro sia per chi chiede l'autorizzazione/accreditamento sia per chi valuta. La colonna "autovalutazione" è una check list che permette alla struttura, prima di presentare la domanda, di verificare se dal suo punto di vista sono presenti tutti i requisiti.
4	1. Disposizioni generali	Per quanto concerne l'importo delle rette: sarà regolamentato anche il "range" degli eventuali aumenti annui/in corso d'anno?	Il regolamento prevede un atto di Giunta che definirà le rette di riferimento. Tale atto potrà prevedere anche un range massimo di incremento annuale oppure le rette di riferimento potranno essere aggiornate di anno in anno.
5	1. Disposizioni generali	Sarebbe interessante discutere del tema della compartecipazione dei genitori ai costi delle rette.	La compartecipazione al costo è un tema già previsto nella LR 6/2006 e nel regolamento è stata inserita una disposizione apposita che prevede un atto di Giunta per definire criteri specifici per la materia dei minori.
6	1. Disposizioni generali	Per quanto concerne la ripartizione delle rette per situazioni con bisogni educativo-riabilitativi tra comparto sociale e sanitario sarà oggetto di definizione regionale al fine da evitare le singole negoziazioni territoriali garantendo modalità eque di comportamenti?	Con l'atto di giunta verranno stabilite rette di riferimento anche per le strutture accreditate per i percorsi integrati. Si ricorda che in tal caso ai sensi dell'art. 8, comma 5, LR 24/2019 la retta grava per il 50% a carico del SSC e per il 50% a carico del SSR.
7	1. Disposizioni generali	Non sono più valide le linee guida regionali sulla compartecipazione?	Nel 2014 la DC Salute aveva predisposto un documento condiviso con i SSC che definiva linee guida per la compartecipazione. Tale documento può essere ancora preso a riferimento ma va tenuto conto che non ha valore prescrittivo in quanto non è stato assunto con atto di Giunta. Il nuovo regolamento prevede invece atto formale di Giunta.

8	1. Disposizioni generali	Vi sono vincoli quantitativi sul numero di strutture autorizzabili?	Le norme regionali non prevedono limiti. Possono essere introdotti a livello di programmazione zonale tenuto conto dell'eventuale fabbisogno (che può essere indicato anche dal numero di minori collocati fuori Regione).
9	1. Disposizioni generali	Qualora i centri socioeducativi diurni per disabili accolgano anche minori, è necessario richiedere l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO.	Se accolgono minori con le caratteristiche di cui all'articolo 3 del Regolamento sono soggetti ad autorizzazione e conseguente accREDITAMENTO.
10	1. Disposizioni generali	Art.17 comma 5: oggi quali sono le rette di riferimento? C'è già una delibera in merito? Di quanto può scostare la retta della struttura rispetto alla retta di riferimento? Art. 17 comma 7: quali sono le specifiche problematiche dei minori che necessitano di interventi professionali per le quali è ammesso l'aumento fino al 25% della tariffa prevista?	Ad oggi non vi sono rette di riferimento. Gli interventi che giustificano la possibilità di incrementare la retta di riferimento sono definiti in sede di UVM e declinati nel PEI. Sono da intendersi interventi aggiuntivi quelli non previsti come servizi di base contemplati nella carta dei servizi della comunità (prestazioni educative aggiuntive specifiche per le particolari caratteristiche ed esigenze del minore). Resta fermo che la definizione delle prestazioni aggiuntive deve essere definita in accordo con il/i servizio/i che hanno la titolarità della presa in carico.
11	1. Disposizioni generali	Una struttura costituita da appartamenti autonomi con cucina attrezzata dove ogni nucleo si autogestisce i pasti, come deve regolarsi in merito alla questione delle linee guida alimentari? Proponendo semplicemente ai nuclei le linee guida dell'Azienda Sanitaria?	La struttura deve dotarsi di un documento recante le linee guida dietetiche che siano compatibili e coerenti con le indicazioni previste dalle Aziende Sanitarie competenti per territorio. Non è necessaria una preventiva validazione da parte dell'Azienda Sanitaria ma il requisito verrà verificato in sede di istruttoria della domanda.
12	2. Procedimento amministrativo	Il provvedimento finale è sottoscritto dal Suap al termine dell'istruttoria degli uffici competenti e delle verifiche, giusto?	Il SUAP è un supercoordinatore di procedure complesse, non ha, di regola, competenza sostanziale, cioè non ha competenza al rilascio di autorizzazioni settoriali. Viceversa, raccoglie in un unico atto ricognitorio le autorizzazioni emanate dai soggetti terzi competenti ciascuno per la propria materia e lo notifica al richiedente.
13	2. Procedimento amministrativo	Autorizzazione: il SUAP gestirà direttamente il procedimento con conferenza di servizi (Comune-Azienda Sanitaria-SSC) oppure inoltrerà semplicemente la documentazione agli Enti competenti e la conferenza di servizi sarà gestita dal Comune (come avviene per l'AUA)? Il provvedimento lo rilascia l'ufficio competente del Comune e il SUAP lo notifica al richiedente?	Il SUAP inoltra la documentazione agli Enti competenti, ma si tratta di un monoprocedimento, non c'è Conferenza di Servizi. Il SUAP riceve l'autorizzazione rilasciata esclusivamente dal Comune, previo parere di Azienda Sanitaria-SSC.

14	2. Procedimento amministrativo	Autorizzazione provvisoria (art. 19 comma 9): per una struttura esistente per la quale viene rilasciata in un primo momento l’Autorizzazione provvisoria, verrà chiuso il procedimento nei 90 giorni e il gestore dovrà presentare una nuova domanda per ottenere l’Autorizzazione “definitiva” o è un unico procedimento che non si chiude fino al rilascio della “definitiva”?	La ratio dell’autorizzazione provvisoria è quella di non “calare” il nuovo regolamento su strutture che non dispongono da subito di tutti i requisiti regolamentari. In tali casi la struttura può chiedere l’autorizzazione provvisoria e presentare il piano di adeguamento che può riguardare aspetti strutturali, organizzativi o di personale. La struttura deve rispettare gli obiettivi previsti nel piano di adeguamento alle condizioni ed entro i termini massimi stabiliti dal regolamento. Durante il periodo di adeguamento va monitorato da parte degli enti competenti il raggiungimento progressivo degli obiettivi e quando la struttura li raggiungerà potrà essere autorizzata in via definitiva senza presentare una nuova domanda.
15	2. Procedimento amministrativo	Quindi non è il SUAP ad autorizzare ma fa solo un provvedimento che richiama autorizzazioni rilasciate da altri Enti?	Il SUAP è un supercoordinatore di procedure complesse, non ha, di regola, competenza sostanziale, cioè non ha competenza al rilascio di autorizzazioni settoriali. Viceversa, raccoglie in un unico atto ricognitorio le autorizzazioni emanate dai soggetti terzi competenti ciascuno per la propria materia e lo notifica al richiedente
16	2. Procedimento amministrativo	L'autorizzazione è competenza del Comune; con l'atto ricognitivo si rilascia autorizzazione ad esercitare. Quindi l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune o dal SUAP?	Il Comune è competente al rilascio (competenza sostanziale), il SUAP notifica il provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune (competenza di coordinamento).
17	2. Procedimento amministrativo	L'ufficio comunale preposto a queste autorizzazioni è lo stesso che di solito rilascia l'autorizzazione al funzionamento?	Dipende da come sono state ripartite le funzioni all'interno del singolo comune.
18	2. Procedimento amministrativo	Qualora il SUAP sia gestito a livello comunale e di conseguenza quest'ultimo sia il soggetto competente ad adottare l'autorizzazione, ciò che riceve dagli altri Enti sono solo pareri?	Il Comune è competente al rilascio (competenza sostanziale), il SUAP notifica il provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune (competenza di coordinamento).
19	3. Tipologie di strutture	I vecchi "Gruppi appartamento per minori" a quale delle nuove tipologie di struttura vengono ricondotti?	Agli “Alloggi ad alta autonomia”.
20	3. Tipologie di strutture	Comunità Familiare Moduli - Perché è prevista l’incompatibilità tra fasce d’età contigue per le Comunità Familiari, mentre non lo è per le Comunità Socio Educative? Perché non sono state mantenute le stesse fasce d’età?	Considerato che la comunità familiare è connotata da dimensioni ridotte e il numero massimo degli ospiti è di 6 minori, dal punto di vista pedagogico e in linea con le indicazioni nazionali è stato ritenuto opportuno individuare fasce di età omogenee e alternative fra loro per rispondere in maniera qualificata a bisogni diversi in relazione alle caratteristiche evolutive.
21	3. Tipologie di strutture	All'interno di una comunità genitore-bambino che prevede l'accoglienza dei minori fino a 13 anni, può essere ospitata una mamma con una figlia di 15 anni?	Alla luce del nuovo regolamento è una situazione non più contemplabile. Andrebbero forniti maggiori dettagli e informazioni sul caso per verificare la possibilità di attivare soluzioni alternative.

22	3. Tipologie di strutture	Se una struttura da sempre accoglie solo donne o donne con minori, può essere mantenuta tale caratteristica, tenuto conto che il nuovo regolamento prevede la possibilità di accogliere anche padri con i propri figli?	Si, non è obbligatorio accogliere genitori di entrambi i sessi.
23	3. Tipologie di strutture	Un Gruppo appartamento che accoglie minori che presentano problematiche psicopatologiche immediatamente evidenti o che emergono durante un percorso educativo con una ridotta autonomia, deve richiedere l'autorizzazione come alloggio ad alta autonomia o piuttosto come comunità socio educativa?	Dalla descrizione delle caratteristiche dei minori accolti presso la struttura, considerato che si tratta di minori <i>“che presentano problematiche psicopatologiche immediatamente evidenti o che emergono durante un percorso educativo”</i> e che ciò presuppone una ridotta autonomia degli stessi, sembrerebbe che a livello di autorizzazione la tipologia di struttura più pertinente sia quella della comunità socioeducativa, e che a livello di accreditamento sia più indicato il livello integrato di cui all'Allegato B) sez. II.
24	3. Tipologie di strutture	Nel caso di gruppi appartamento per persone con disabilità, il fatto che possano essere accolte persone adulte, compresi minori non al di sotto dei 14 anni, con disturbi dello spettro autistico e disturbi cognitivo comportamentali fa ricadere le strutture nell'ambito di applicazione del regolamento in oggetto, o la dimensione di disabilità dell'utenza destinataria è prevalente e quindi continua ad essere applicabile il regolamento D.P.G.R. n. 083/1990?	Per le strutture per disabili continua ad applicarsi il D.P.G.R. n. 083/1990. Presso le strutture disciplinate dal nuovo regolamento possono trovare inserimento solo i minori con le caratteristiche di cui di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento.
25	4. Requisiti - strutturali	Rispetto al regolamento 083/1990, art. 12 la residenza per minori in luogo urbano attrezzato è stata mantenuta?	Il nuovo regolamento prevede che la collocazione della struttura sia in luoghi raggiungibili dai principali servizi (vedasi requisito n. 1 Allegato B).
26	5. Requisiti - personale e standard assistenziale	Non ci è chiaro l'articolo che parla della formazione dell'equipe delle comunità socio educative, dove si dice che l'80% del personale deve avere il titolo e il restante 20% può fare comunque parte in maniera intercambiabile con i titolati nelle mansioni? Possono fare turni? Possono scrivere il PEI? Possono fare incontri con famiglie? Devono essere relegati ad altre mansioni? Possono lavorare solo in compresenza?	La quota di personale prevista da regolamento che può essere priva del titolo di educatore professionale può svolgere esclusivamente funzioni di supporto alle attività di cui è titolare l'educatore professionale. Si, possono fare turni. Possono dare un contributo al PEI ma non redigerlo. Possono partecipare a incontri con famiglie ma va tenuto conto del tipo di incontro. Non possono condurre visite protette. Possono svolgere funzioni di supporto, ad esempio: attività laboratoriale, presenza per i compiti, routine di gestione della comunità, di spazi e tempi. Non necessariamente.

27	5. Requisiti - personale e standard assistenziale	È previsto un educatore con titolo ogni 4 ragazzi accolti. Nel regolamento è specificato che tale rapporto viene calcolato sull'organico e non in presenza dei minori; quindi, se abbiamo 8 ragazzi accolti devono esserci 2 educatori in co-presenza?	Dipende dai bisogni assistenziali dei ragazzi e dal progetto educativo della comunità stessa (sì, se sono previste attività educative pomeridiane di competenza specifica degli educatori, ad esempio nel caso di 8 minori nel pomeriggio ed è prevista anche la giornata delle visite protette vi deve essere necessariamente la presenza di due educatori in comunità, l'uno preposto alla conduzione della visita protetta e l'altro dedicato alle attività educative con il restante gruppo di minori).
28	5. Requisiti - personale e standard assistenziale	La situazione di personale assunto senza titolo legge l'ori, ma iscritto alla facoltà di scienze dell'educazione, va fatto rientrare nel percorso di adeguamento che ci consente, entro un certo orizzonte temporale, di ottenere le qualifiche?	No, tenuto conto della normativa nazionale vigente. Può essere fatta rientrare nella quota del personale di supporto del 20%, ovviamente con diverso inquadramento. Se dovesse fare il tirocinio per il conseguimento della laurea in comunità deve essere affiancato da un educatore che avrà anche funzioni di tutor.
29	5. Requisiti - personale e standard assistenziale	La presenza del coordinatore è una funzione che può essere esercitata anche a tempo parziale? La medesima figura di coordinatore può esercitare la funzione su più comunità?	Sì, può esercitare anche un tempo parziale e può esercitare la funzione anche su più comunità. Il monte ore dedicato a ciascuna comunità però deve essere congruo ai compiti che questa funzione deve svolgere.
30	5. Requisiti - personale e standard assistenziale	La presenza di personale a supporto di quello educativo è condizionata ad un rapporto minore/adulto?	Il rapporto previsto dal regolamento vale per gli educatori professionali. All'interno dell'organico il personale di supporto privo del titolo di educatore professionale è del 20% e possono essere presenti anche volontari come specificato nella Carta dei servizi. Per tale personale di supporto non è previsto un rapporto numerico e dipende dall'attività che viene effettuata (ad es. laboratori).
31	5. Requisiti - personale e standard assistenziale	Per il personale non in possesso di laurea in scienze dell'educazione, l'elencazione delle lauree di area umanistica è puramente indicativa?	Sì, i requisiti 27.1 e 27.2 dell'Allegato B) sez. I prevedono che il personale che affianca gli educatori professionali sia in possesso di lauree in discipline umanistiche e riporta alcune tipologie di esse a titolo esemplificativo.

32	5. Requisiti - personale e standard assistenziale	<p>Art. 19, comma 6, lettera d): “il personale con funzioni educative in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente deve rispettare almeno l’80% del personale assunto” chiediamo un chiarimento: la nostra Associazione garantisce per il centro diurno socioeducativo 3 figure distinte per le funzioni richieste dai requisiti di accreditamento di direzione, coordinamento e amministrazione; inoltre garantiamo anche 1 addetto alle pulizie. Se gli educatori attualmente assunti sono 6 e il totale del personale in organico è 9, non è possibile rispettare la percentuale dell’80% degli educatori professionali rispetto al personale in pianta organica, ma rispettiamo la percentuale dell’80% degli educatori professionali rispetto al personale assunto con funzioni educative e garantiamo il rapporto di 1 educatore professionale ogni 4 minori.</p> <p>Possiamo ritenere dunque che la nostra struttura organizzativa rispetti i requisiti del personale richiesti?</p>	<p>Si, il requisito è rispettato in quanto la percentuale si riferisce al personale con funzioni educative, ampiamente inteso.</p>
33	5. Requisiti - personale e standard assistenziale	<p>P.to 26.1 Per le Comunità Familiari è specificato solo il titolo di educatore professionale, mentre nell’allegato A è previsto il titolo di educatore come previsto dalla normativa vigente. Consideriamo che una laurea magistrale in pedagogia del vecchio ordinamento sia di livello superiore a quella di educatore professionale e quindi rispetti il requisito richiesto. È corretto?</p>	<p>Si, è corretto.</p>
34	5. Requisiti - personale e standard assistenziale	<p>P.to 5 per l’adeguamento professionale della figura con funzioni di coordinamento, è valida la regola prevista nell’art. 19 comma 4 c), ovvero 3 anni di tempo?</p>	<p>Per rivestire la funzione di coordinatore è necessaria una laurea magistrale in ambito socio-psico-pedagogico. Non si applica a tale figura la deroga prevista dall’articolo 19, comma 4, lettera c) in quanto questa vale solo per il rapporto educatori professionali/minori. NOTA BENE: FAQ sostituita con FAQ n. 36</p>
35	5. Requisiti - personale e standard assistenziale	<p>La funzione di responsabile del coordinamento può essere svolta da una persona in possesso di laurea in area umanistica, ovvero laurea in lettere vecchio ordinamento conseguito nell’anno solare 1999?</p>	<p>Si è possibile. NOTA BENE: FAQ sostituita con FAQ n. 36</p>

36	5. Requisiti - personale e standard assistenziale	Si chiede un chiarimento in merito ai requisiti che deve avere il coordinatore (Allegato B), sez. 1, requisito n. 5 (accreditamento), in particolare se è ammessa la laurea in lettere conseguita con il vecchio ordinamento (pre 1999), e se per esso sia applicabile la disciplina transitoria di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c).	Il Regolamento prevede che ai fini dell'accREDITAMENTO è richiesto che "Le funzioni di coordinamento sono svolte da un operatore in possesso di laurea magistrale in ambito socio-psico-pedagogico". Pertanto, la laurea magistrale in lettere può considerarsi idonea qualora si tratti di laurea in lettere con indirizzo pedagogico ai sensi del vecchio ordinamento, posto che la laurea deve comunque afferire all'ambito socio-psico-pedagogico. In analogia con il personale con funzioni educative, anche per tale figura di coordinatore può trovare applicazione la disciplina transitoria di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), a condizione che il coordinatore già in essere presso la struttura, pur non essendo in possesso di laurea magistrale in discipline socio-psico-pedagogiche, la consegua entro e non oltre 3 anni dalla richiesta di autorizzazione nel caso delle comunità socioeducative ed entro 2 anni per le comunità per l'integrazione sociale e socioculturale. NOTA BENE: la presente sostituisce le precedenti FAQ nn. 34 e 35
37	5. Requisiti - personale e standard assistenziale	Presenza educatori in organico e in turno: se in organico ci sono un'educatrice professionale, un'assistente sociale e un'educatrice senza titolo e ospitiamo 4 nuclei familiari con 5 minori, possono essere sufficienti 2 educatori in organico?	Non sono sufficienti in quanto il requisito n. 26.3 dell'Allegato B) sez. I richiede che sia presente 1 educatore ogni 2 nuclei purchè non si superi il numero massimo di 4 figli.
38	5. Requisiti - personale e standard assistenziale	Come deve essere strutturato il turno? E' necessaria la presenza di entrambi gli educatori contemporaneamente o ne basta uno per turno affiancato dalle altre figure?	Il numero minimo di educatori deve essere previsto in organico, nel regolamento non vengono date indicazioni relativamente alle turnazioni ma l'eventuale necessità della copresenza di 2 educatori è definita dai progetti educativi personalizzati definiti in sede di UVM per ciascun nucleo familiare.
39	5. Requisiti - personale e standard assistenziale	I turni senza educatori possono essere coperti dalle altre figure?	Si, fermo restando che la titolarità degli interventi educativi resta in capo esclusivamente agli educatori con titolo e non ad altre figure professionali.
40	5. Requisiti - personale e standard assistenziale	E' necessaria la presenza notturna di un educatore o basta la reperibilità dell'educatore e la presenza di un qualsiasi operatore o anche di un volontario?	Il requisito n. 28 dell'Allegato B) sez. I prevede che "Per le ore notturne è garantita la presenza costante di almeno un operatore e deve essere in ogni caso garantita la reperibilità di un educatore professionale", pertanto è sufficiente la presenza di un operatore, anche volontario, e deve essere garantita la sola reperibilità dell'educatore con titolo. Tenuto conto che agli stessi sono affidati

			compiti di vigilanza e di garantire la sicurezza degli ospiti, gli stessi devono essere in numero coerente con il numero degli ospiti presenti.
41	5. Requisiti - personale e standard assistenziale	Per quanto riguarda la gestione in presenza dei minori, quale rapporto numerico si deve garantire per ogni turno, considerando che in una giornata ci sono 3 turni da 8 ore?	L'organizzazione dei turni dipende da come la struttura intende gestirsi in relazione alle attività svolte nel corso della giornata e se le attività si svolgono all'interno della struttura o all'esterno. Se ad esempio gli ospiti frequentano un corso di formazione o altre attività al di fuori della struttura, gli operatori qualificati e gli altri operatori dovranno essere in numero coerente i relazione ai minori presenti in struttura nelle varie fasce orarie.
42	5. Requisiti - personale e standard assistenziale	Per l'operatore che svolge esclusivamente le ore notturne qual è il titolo di studio valido?	Il requisito n. 28 dell'Allegato B) sez. I prevede che "Per le ore notturne è garantita la presenza costante di almeno un operatore e deve essere in ogni caso garantita la reperibilità di un educatore professionale". Il requisito non specifica il titolo di studio degli operatori. Tenuto conto che agli stessi sono affidati compiti di vigilanza e di garantire la sicurezza degli ospiti, gli stessi devono essere in numero coerente con il numero degli ospiti presenti.
43	7. Requisiti - accreditamento	L'esercizio delle funzioni di supervisione e formazione trova un vincolo di orario (quindi un aspetto di valutazione anche quantitativa o solo qualitativa in quanto declinata nella documentazione presentata dalle comunità)?	Il requisito n. 10 dell'Allegato B Sez I prevede per tutte le strutture almeno un momento di supervisione con cadenza almeno mensile. Per i percorsi educativi riabilitativi integrati il requisito n. 2 dell'Allegato B Sez II prevede un minimo di 3 ore al mese.
44	7. Requisiti - accreditamento	Art. 10, comma 1: in caso di autorizzazione provvisoria con piano di adeguamento presentata insieme alla domanda di accreditamento, verrà comunque valutata anche la domanda di accreditamento o verrà esaminata solo quando l'autorizzazione sarà definitiva?	Si possono presentare contestualmente entrambe le domande e l'accREDITamento potrà essere concesso anche sulla base di autorizzazione provvisoria. Rimane fermo che la struttura dovrà rispettare i tempi di adeguamento a pena di revoca dell'autorizzazione provvisoria e conseguentemente anche dell'accREDITamento.
45	5. Requisiti - personale e standard assistenziale	Posto il fatto che in organico ci sia il numero di educatori previsti da regolamento, i turni diurni (6/22) devono essere coperti da operatori (educatori, assistente sociale, educatore senza titolo) o possono essere coperti anche da volontari? C'è un numero di operatori che deve essere presente in ogni turno?	Con riferimento agli operatori che devono essere presenti in turno, si veda la risposta fornita precedentemente nonché le FAQ n. 26 e n. 38. Per quanto al numero minimo di operatori, il regolamento non lo prevede, fermo restando che deve essere in ogni caso garantita la presenza di almeno un operatore nei turni notturni e la reperibilità di un educatore professionale.

46	1. Disposizioni generali	C'è la possibilità di non accreditarsi una volta ottenuta l'autorizzazione? I Comuni possono avvalersi del nostro servizio comunque tramite convenzioni?	Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della LR 6/2006 l'accREDITAMENTO è titolo necessario per poter stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
47	4. Requisiti - strutturali	La relazione di conformità dei locali ai requisiti di cui all'allegato B sezione I, del Regolamento chi la deve produrre? E' richiesto un documento specifico redatto da qualche tecnico?	Nel Regolamento non sono previste particolari formalità per la redazione di tale documento, pertanto può consistere anche in una relazione descrittiva della struttura sottoscritta ai sensi del d.p.r. 445/2000 del legale rappresentante attestante il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, e che risponde ai requisiti strutturali di cui all'Allegato B), eventualmente corredata da ogni documentazione utile, oppure la redazione di tale documento può essere affidata ad un tecnico incaricato. In ogni caso sarà poi il Comune di competenza a verificare se la struttura è in possesso di tutti i requisiti previsti. Si consiglia comunque di sentire preventivamente il Comune dove ha sede la struttura per verificare quale sia la forma del documento più idonea.
48	1. Disposizioni generali	Se 4 strutture hanno avuto idoneità al funzionamento separatamente, la domanda di autorizzazione, vigilanza e accreditamento può essere presentata in un'unica istanza o va presentata un'istanza per ciascuna struttura?	Può essere presentata un'unica istanza fermo restando che le dichiarazioni sull'idoneità dei locali e la documentazione a corredo della domanda siano riferite e complete per tutti gli edifici.
49	4. Requisiti - strutturali	Nel compilare la domanda SUAP, nella sezione allegati va inserita una "Relazione conformità locali ai requisiti di cui all'allegato B), sezione I, del Regolamento "senza maggiori specificazioni. Si chiede delucidazioni su quanto richiesto, si tratta di una relazione elaborata da un tecnico abilitato? Ad esempio geometra, architetto, ecc, o una semplice descrizione dei locali.	Si veda FAQ n. 47
50	5. Requisiti - personale e standard assistenziale	In relazione alle funzioni di coordinamento delle strutture accreditate le funzioni di coordinamento possono essere svolte da un professionista con laurea magistrale e con la qualifica dei 60 CFU previsti dalla sanatoria lori?	Il requisito n. 5 dell'Allegato B) sez. I prevede solo che le funzioni di coordinamento siano svolte da personale in possesso di laurea magistrale in ambito socio-psicopedagogico. È pertanto irrilevante il possesso dei 60 CFU che abilitano allo svolgimento della professione di educatore, mentre rileva unicamente l'ambito disciplinare della laurea.
51	5. Requisiti - personale e	Per quanto riguarda il personale: è possibile avere in organico, oltre che agli educatori previsti in base ai moduli presenti, 1	Si, è possibile.

	standard assistenziale	educatore in partita iva dato che il contratto uneba che prevede la reperibilità di 8 notti?	
52	5. Requisiti - personale e standard assistenziale	Si chiede se durante la domenica e le festività è obbligatoria la presenza di operatori/ volontari in che modalità?	Durante i giorni festivi deve essere garantita la presenza almeno come per le ore notturne.
53	3. Tipologie di strutture	1) Allegato A - Comunità socio-educative: ricettività 12+1; 1 modulo massimo 6 ospiti, quindi massima capienza sarebbero 2 moduli (da max 6 ciascuno) più un posto in pronta accoglienza?abitativa possono essere previsti 2 moduli, più il posto per la pronta accoglienza.	Le comunità socioeducative possono accogliere fino a 12 minori e deve essere assicurata la disponibilità di un posto per la pronta accoglienza. Si precisa che il posto per la pronta accoglienza, qualora già occupato, non necessita la messa a disposizione di un ulteriore posto, e che in ogni caso non deve intendersi un posto "vuoto per pieno" (ovvero può essere pagato solo se viene effettivamente occupato). Si conferma che ciascun modulo può avere massimo 6 ospiti e per ogni unità abitativa possono essere previsti 2 moduli, più il posto per la pronta accoglienza.
54	3. Tipologie di strutture	Cosa si intende per modulo?	Il modulo va inteso quale unità funzionale e organizzativa nella quale sono inseriti minori aventi bisogni educativi e caratteristiche omogenee, nei confronti dei quali vengono erogati servizi tarati specificatamente su tali caratteristiche.
55	3. Tipologie di strutture	Possono esserci 2 moduli con caratteristiche uguali (ad esempio ospiti 14-18) o la presenza di più moduli è consentita solo in caso di necessità distinte (es. Uno per 11-13 e uno 14-18)?	È possibile attivare 2 moduli di minori con caratteristiche simili.
56	3. Tipologie di strutture	Possono coesistere più moduli nello stesso appartamento?	Nello stesso appartamento, inteso come unità abitativa, possono essere attivati al massimo 2 moduli, fermo restando che l'appartamento deve avere caratteristiche strutturali compatibili con la capienza programmata. Ciascun modulo può usufruire di spazi comuni condivisi (ad es. sala da pranzo, spazi aggregativi, spazi all'aperto, ecc.).
57	3. Tipologie di strutture	Moduli=unità funzionali organizzative. Cioè? Per ciascun modulo deve esserci un luogo specifico e, soprattutto, un'equipe specifica/dedicata?	Ogni modulo deve avere una organizzazione dedicata ma è possibile che gli stessi operatori possano seguire l'attività di più moduli, tenuto conto che i rapporti numerici previsti per gli educatori devono comunque essere pari a 1 a 4 minori ospitati.

58	6. Requisiti - organizzativi e gestionali	Nella procedura SUAP è richiesto un documento SEM7 – Progetto di servizio ed eventuale atto di impegno di cui art. 11 comma 2 del Regolamento. Dal momento che la nostra struttura nelle sue intenzioni non ha intenzione di accreditarsi per quanto prevede l'art. 11 comma 2, in che cosa consiste il "Progetto di servizio" di cui si parla? È già contenuto nella Carta dei servizi? E, sia in caso affermativo che negativo, quale documento si deve "caricare" nella voce SEM7?	Il progetto di servizio è un documento autonomo e distinto dalla Carta dei servizi che deve indicare il sistema di funzionamento della struttura (es. orari di apertura, personale impiegato, attività programmate, ecc.). Nel caso la comunità non sia intenzionata ad accreditarsi per i percorsi integrati, va caricato esclusivamente tale documento
59	6. Requisiti - organizzativi e gestionali	Nella procedura SUAP è richiesto il documento SEM2 – Relazione conformità locali ai requisiti di cui all'allegato B), sezione I, del Regolamento. La relazione deve essere fatta da un professionista, o basta una relazione attestante, punto per punto, il possesso di quanto indicato nell'allegato?	Si veda FAQ n. 47
60	6. Requisiti - organizzativi e gestionali	Cosa si intende per "modalità di computo e di riscossione del contributo economico richiesto ai Servizi territoriali" (comma m del punto 15 dei requisiti organizzativi e gestionali per l'autorizzazione dell'allegato B del nuovo regolamento)	Si intendono le modalità con cui vengono definite le rette giornaliere e come vengono addebitate ai Servizi invianti. Ad es. dovrà essere specificato quanto costa il servizio, che interventi comprende, come viene calcolata la retta giornaliera e da quando decorre, con che cadenza avviene la fatturazione, ecc.)
61	6. Requisiti - organizzativi e gestionali	Sono a chiedere una nota di chiarimento in merito alla denominazione "progetto di servizio" che trovo nei documenti di regolamento "strutture per minori" da produrre ai fini dell'accreditamento. Al nostro interno questa denominazione è stata interpretata nel seguente modo: <ul style="list-style-type: none"> • gli obiettivi di Mission dell'Associazione (che nel nostro caso si trovano nello Statuto); • l'offerta di servizi che l'Organizzazione offre alla comunità collaborando con i servizi sociali e sociosanitari di pertinenza del nostro territorio. I quattro servizi che l'associazione include sono: 1) Casa Famiglia, 2) Centro Diurno, 3) Percorso di avvicinamento all'Affido Familiare, 4) Formazione in ambito educativo aperta al territorio e da quest'anno in collaborazione con altri enti del terzo settore e pubblici; 5) Partecipazione a progetti pilota in cooprogettazione ; • la descrizione di ciascun servizio offerto; • i termini di valutazione del servizio offerto (frequenza e 	Rispetto al "Progetto di servizio", i punti indicati appaiono sufficientemente esaustivi. Si raccomanda comunque di porre particolare attenzione ai contenuti della "Carta dei servizi", che deve comprendere esaustivamente l'illustrazione di tutti i punti previsti all'Allegato B) del Regolamento (requisito 15 per l'autorizzazione e requisito 1 per l'accreditamento) e la cui presenza verrà verificata ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

		<p>modalità di valutazione).</p> <p>Chiedo gentile conferma di questa interpretazione al fine di ottemperare al meglio la compilazione dei documenti necessari.</p>	
62	3. Tipologie di strutture	<p>Premesso che gli spazi a nostra disposizione sono molto ampi (4 sale, 1 laboratorio e 4 servizi igienici dei quali 1 attrezzato per persone diversamente abili), è possibile richiedere l'autorizzazione e l'accreditamento per due centri diurni socio educativi invece di una, che condividano solo il locale per la conservazione dei pasti e il servizio attrezzato in comune?</p>	<p>Dal punto di vista del regolamento è possibile chiedere l'autorizzazione e l'accreditamento per due centri diurni e l'utilizzo di spazi condivisi. Rimane fermo che deve esservi una separazione funzionale dei due servizi, in particolare per quanto attiene l'organico del personale educativo dedicato, in quanto il centro diurno non prevede l'organizzazione in moduli.</p>
63	6. Requisiti - organizzativi e gestionali	<p>Chiediamo delucidazione in merito alla polizza assicurativa richiesta per l'autorizzazione. Chi deve coprire la responsabilità civile e gli infortuni? (dipendenti, ospiti, entrambi?)</p>	<p>Al fini dell'autorizzazione la polizza deve coprire almeno i rischi di infortunio, invalidità e morte degli ospiti. Rimane fermo ogni altro obbligo assicurativo per il personale previsto dalle disposizioni di legge vigenti.</p>
64	6. Requisiti - organizzativi e gestionali	<p>Noi siamo una struttura residenziale per minori, per l'accreditamento serve anche attivare il procedimento relativo alla somministrazione pasti ?</p>	<p>La "notifica di impresa alimentare" è necessaria solo qualora la somministrazione dei pasti all'interno della comunità non avvenga in autogestione e se non sia riconducibile ad attività di preparazione familiare.</p>
65	5. Requisiti - personale e standard assistenziale	<p>Si chiede conferma che una laureata in Storia e conservazione beni architettonici e ambientali con 60 CFU. Legge Iori, e più di 18 anni di esperienza lavorativa in servizi educativi e riabilitati, può continuare a svolgere l'attività di coordinamento di un struttura per minori</p>	<p>Per coprire la funzione di coordinatore, come indicato anche nella FAQ n. 36, è necessaria la laurea magistrale in ambito socio-psico-pedagogico (punto 5 dei requisiti di accreditamento)</p>
66	4. Requisiti - strutturali	<p>Art. 5 requisiti oggettivi per l'autorizzazione. 1.a. Il regolamento prevede, che le strutture rispettino le norme vigenti per le civili abitazioni in materia di urbanistica, edilizi, antisismica etc. Questa destinazione d'uso è obbligatoria? 1.b. Se la struttura che richiede l'autorizzazione al funzionamento ha una destinazione d'uso come attività ricettiva (albergo, ristorante e simili), deve richiedere il cambio di destinazione in civile abitazione per poter essere autorizzata?</p>	<p>Non è necessario il cambio formale di destinazione d'uso, ma rimane fermo che la struttura deve essere adatta per le nuove finalità a cui è adibita, deve essere in regola (almeno) con le norme generali per le civili abitazioni ed essere in possesso degli specifici requisiti strutturali richiesti nell'Allegato B);</p>

67	2. Procedimento amministrativo	<p>Il Comune, sentito il Servizio sociale dei Comuni e acquisito il parere igienico - sanitario dell'azienda sanitaria competente per territorio, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione, ovvero, qualora vengano rilevate carenze nei requisiti, comunica all'interessato gli adeguamenti necessari e assegna un termine congruo in relazione alle difformità riscontrate, comunque non superiore a centottanta giorni, entro il quale provvedere alla regolarizzazione. Nel caso concreto il SUAP invia la richiesta di autorizzazione al Comune, al SSC e all'ASUFC e nella accompagnatoria indica, ai sensi del DPR 160/2010, il termine di 25 giorni per dare riscontro rispetto a possibili richieste di integrazioni degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Nel regolamento i tempi definiti per il rilascio dell'autorizzazione è di 90 giorni, ovvero nel caso in cui sia necessario richiedere integrazioni viene definito un ulteriore tempo fino a un massimo di 180 giorni. Quali sono i termini da rispettare?</p>	<p>Il regolamento prevede un termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di autorizzazione, che può esitare nel rilascio dell'autorizzazione oppure, qualora venga rilevato che la struttura non è a posto con i requisiti, in un provvedimento con cui sono indicati gli adeguamenti da apportare e il termine, di massimo 180 giorni, entro il quale completarli. Alla scadenza del termine assegnato per completare i requisiti, si procede a verificare se la struttura ha provveduto a regolarizzarsi e in base agli esiti viene rilasciato provvedimento di autorizzazione o di rigetto dell'istanza. Il termine di 25 giorni invece è riferito alle sole integrazioni documentali, che vengono richieste da parte del SUAP al richiedente, un'unica volta e congiuntamente sulla base delle necessità di tutti gli enti coinvolti nell'istruttoria, qualora la documentazione presentata non è conforme o esaustiva. Tale termine sospende il termine ordinario del procedimento.</p>
68	4. Requisiti - strutturali	<p>Requisito antisismico. Nel caso di una comunità che è all'interno di uno stabile edificato prima delle nuove normative antisismiche (2008 e 2018) sembrerebbe non esserci l'obbligo di adeguamento antisismico, in quanto l'immobile comunque risponde alla normativa edilizia vigente all'epoca di costruzione, e in considerazione della frase del regolamento che dice "fermo restando il rispetto delle normative vigenti". Infatti non risulta che sulle civili abitazioni vi sia poi stato un obbligo di adeguamento per quelle esistenti ai nuovi requisiti antisismici.</p>	<p>Si, è possibile. Sulla base del nuovo regolamento Allegato B) sezione I, per quanto riguarda la normativa antisismica di edifici esistenti è sufficiente che l'immobile o l'unità immobiliare abbia il certificato di agibilità (requisito n.2).</p>
69	4. Requisiti - strutturali	<p>Ove fosse così, se si intendesse invece aprire una nuova comunità in un immobile antecedente al 2008, è possibile farlo o a quel punto bisognerebbe cercare un immobile adeguato dal punto di vista antisismico alla normativa odierna?</p>	<p>Anche in questo caso è sufficiente che l'immobile o l'unità immobiliare sia in possesso dell'agibilità (requisito n.2).</p>
70	4. Requisiti - strutturali	<p>Se si è in possesso di una autorizzazione per accoglienza diurna e si decide di spostarla in altra struttura, allora sulla nuova bisogna rispondere al requisito di antisismicità oppure anche in</p>	<p>Solo nel caso in cui siano previsti lavori di ristrutturazione che riguardino opere strutturali, sarà obbligatorio intervenire in base alla normativa attuale. Per edifici esistenti, non soggetti a opere edilizie,</p>

		questo caso se l'immobile è antecedente agli adeguamenti normativi 2008 e 2018, è sufficiente essere adeguati a quelli?	fa fede la documentazione che ne attesti l'abitabilità o l'agibilità. In edifici molto datati è possibile che non sia recuperabile né l'agibilità né l'abitabilità; in questo caso il proprietario ne dovrà fare richiesta al Comune di appartenenza.
--	--	---	---